

REPUBBLICA ITALIANA

libera ai sensi dell'art. 2
Legge 1-12-1981 n. 688

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DEL VENETO

Sev. n. 23/99

con sede in VENEZIA

in persona del Dr. Renato GAVAGNIN

Rep. N. 1/99

ha pronunciato la seguente

Cron. N. 4/99

S E N T E N Z A

nella causa promossa da

Roberto Cattaruzza Lodovico, rappresentato e difeso dagli avv.

Maria Athena Lorizio e Maurizio Leandro, elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo in Venezia, Castello

n. 5653

LE UFFICIO DELLE ENTRATE
VENEZIA 1

SERIE ATTI GIUDIZIARI

Reg. sul Vol. 132

12 LUG. 1999

N. 1054

Esente da imposta di Registro ai sensi
dell'art. 2

C O N T R O

Il Comune di Auronzo di Cadore, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Odorico Larese di
Belluno e Gianna Chemello, con domicilio eletto presso la
seconda in Venezia San Marco n. 3829

e

La " ABITARE OGGI " s.c.a.r.l. corrente in Forlì in persona
del suo legale rappresentante pro tempore Franco Amadori,
rappresentata e difesa dagli avv. Ivone Cacciavillani e Enrico
Gaz, con domicilio eletto presso il loro studio in Stra Piazza
Marconi n. 48

All'udienza del 31 ottobre 1998 le parti prendevano le
seguenti



CONCLUSIONI

- per il ricorrente Roberto Cattaruzza Lodovico:

in linea preliminare dichiarare che vi è giurisdizione del
Commissario a decidere su tutte le questioni relative
all'accertamento della qualitas soli dei beni frazionali di
origine regoliera concessi ab antiquo alle famiglie tramite
l'istitutio dei colonnelli (cioè i terreni di fondo valle) e
su tutto il contenzioso relativo ;
in via gradata , in caso di ricostituzione delle antiche
regole di Auronzo di Villagrande e Villapiccola con le
modalità di cui alla L. R. Veneto n. 26/96, dichiarare che
resta la giurisdizione commissariale per i territori non
compresi nel patrimonio antico regoliero vincolato a norma
dell'art. 6 L.R. 26/96,
nel merito dichiarare che il terreno de quo in Auronzo di
Cadore loc. S. Rocco - Consoi, catastale 190 fol. 78, oggetto
della compravendita di cui al rogito notaio Fulvio Miriello
di San Stefano di Cadore 19.01.1996 rep. 22365, ha origine
regoliera e natura demaniale civica in base alla
documentazione in atti e all'attestazione dello stesso Sindaco
del Comune di Auronzo (ved. nota Sindaco 27.07.1998 prot.
4561) e , quindi per l'effetto , dichiarare la nullità della
detta vendita e ordinare la reintegra dell'area in oggetto al
demanio civico del Comune di Auronzo, frazione di Villagrande
e occorrendo, in via istruttoria, disporre c.t.u. per



l'accertamento dell'origine regoliera e della natura giuridica del terreno sito in Auronzo di Cadore, loc. San Rocco - Cadoroi, catastale n. 190, fol. 78, di cui è causa, affidando le indagini ad uno storico di comprovata esperienza in tema di studi regolieri,

respinte tutte le avverse eccezioni e deduzioni.

Per il Comune di Auronzo :

pregiudizialmente perchè il Commissario dichiara la propria carenza di giurisdizione, che spetta invece all'autorità giudiziaria ordinaria, Tribunale o Pretura, a seconda del valore della domanda, del circondario di Belluno, in subordine, sempre in via pregiudiziale, perchè sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva al giudizio del Comune di Auronzo di Cadore poichè, anche volendo ammettere, e lungi dal concedere che i beni assegnati all'attore con sentenza terminativa di divisione giudiziale davanti al Tribunale di Belluno siano in realtà di originaria e perdurante proprietà della regola di Villagrande, o di proprietà in comune indivisa fra questa e quella di Villapiccola di Auronzo di Cadore, di tali immobili il Comune avrebbe perduto il potere di amministrazione accordatogli dagli Statuti delle due Regole predette deliberanti dalle assemblee regoliere nel 1948/49, poco dopo il decreto legislativo "Segni" del 03.05.1948 n. 1104; ,

in esito alla recente approvazione dei nuovi statuti nella



scorsa primavera, talchè non più il Comune, ma soltanto le Regole avrebbero, semmai, attuale legittimazione a stare in giudizio in luogo del Comune, in ulteriore subordine la domanda sia comunque rigettata perchè nè una casa di privata abitazione nè uno spazio inedificato attiguo può essere ritenuto presuntivamente come di proprietà e godimento della università dei Regolieri originari nè, tanto meno, di utenti di usi civici (istituto sconosciuto al diritto Cadorino in ogni tempo) alla data del primo gennaio 1800, nel difetto di qualsiasi prova al riguardo.

Per la "ABITARE OGGI" s.c.a.r.l.:

voglia il Commissario adito, sulla base della incontestata natura regoliera dei beni di cui è causa e ritenuta la soggettività giuridica privata ex L.R. n. 26/96 delle istituzioni regoliere:

in via principale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o la competenza in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria,

in via subordinata, alla luce delle ulteriori argomentazioni sviluppate nelle scritture difensive dimesse, rigettare comunque il ricorso proposto in quanto irritato e infondato in ogni caso con vittoria di spese e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 22.03.1997 Roberto Cattaruzza

Lodovico esponeva:

- di essere cittadino naturale del Comune di Auronzo di Cadore, Fraz. di Villagrande, e di essere " possessore, uti dominus, di beni immobiliari, siti in Auronzo, attribuitigli dal Tribunale di Belluno con sentenza n. 499 del 1994, con la quale è stata sciolta la comunione familiare cespite Giobatta Da Corte Cavalier, deceduto nel 1926 "

- che in tale veste aveva richiesto il 17.05.1996 alla Regione Veneto " il nulla osta per una parziale e limitata alienazione dei beni assegnatigli (" in presunzione di demanialità " come indicato nell'atto citato) con la sopra citata sentenza di Belluno, onde far fronte a interventi colturali per il mantenimento dei medesimi beni, in particolare dei boschi", che Lucio Da Corte Cavalier " anch'egli assegnatario in virtù della già citata sentenza del Tribunale di Belluno, e possessore di un appezzamento di terreno frazionato dal terreno circostante la casa madre del fu Giobatta ... ha venduto il detto appezzamento, senza richiedere l'autorizzazione ad alienare , nel gennaio 1996 alla Società "Abitare Oggi";

che " trattandosi di beni di demanio civico di origine pubblica, soggetti alla legge 1766/1927 sul riordinamento degli Usi Civici nel Regno e relativo regolamento appr. con R.D.332/28, era necessario che la compravendita fosse autorizzata con nulla osta dell'autorità competente "




- che " tutta l'area circostante la particella in questione di comprovata demanialità e natura regoliera (e che) va anche detto che nel registro dei colonnelli i lotti assegnati alle famiglie regoliere non erano indicati con i numeri ma con i nominativi dei quattro confinanti "

- che " la pacifica origine e natura regoliera dell'area in questione permette di accertare e dichiarare la natura giuridica della detta area a prescindere dalla generale verifica dell'intero territorio del Comune di Auronzo. Tutto ciò premesso , il ricorrente richiedeva che fosse accertata l'origine regoliera e la natura demaniale civica del terreno alienato dal Da Corte Cavalier alla Società "Abitare Oggi" e conseguentemente dichiarata la nullità dell'atto di compravendita e la reintegra del suo oggetto a favore del demanio civico del Comune di Auronzo.

Si costituivano, nell'udienza del 05.07.1997 fissata dal Commissario con proprio decreto del 17.03.1997, il Comune di Auronzo e la Società "Abitare Oggi" eccependo entrambi il difetto di giurisdizione di questo Commissario per essere il terreno oggetto dell'azione di natura regoliera.

La causa quindi, corredata dalla documentazione prodotta dalle parti, veniva assegnata a sentenza all'udienza del 20 Marzo 1999 sul punto della giurisdizione di questo Commissario a decidere la presente controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Oggetto del ricorso proposto davanti a questo Commissario è l'accertamento, e la conseguente dichiarazione, dell'origine regoliera e della natura demaniale del terreno che Lucio Da Corte Cavalier vendeva alla società convenuta con atto 19.01.1996 dopo esserne divenuto "assegnatario" a seguito dello scioglimento - dichiarato dal Tribunale di Belluno con sentenza 24.05.1994 - di una comunione ereditaria della quale era parte pure l'attuale ricorrente.

E' evidente come la domanda presupponga che sul punto nessun altro accertamento sia intervenuto in quanto, se invece così fosse, il ricorrente avrebbe già un titolo che lo legittimerebbe ad agire davanti al giudice ordinario per la tutela dei suoi conseguenti diritti.

Di qui la irrilevanza in questa sede di quelle altre sentenze commissariali citate dal ricorrente aventi ad oggetto terreni

siti in Comune di Auronzo ma che non si identificano con quello oggetto della presente contesa così come risulta, d'altra parte, dal testo del ricorso stesso.

Nessuna preclusione, pertanto, sussiste ad un accertamento della natura del bene dedotto in giudizio dovuta a precedenti statuizioni, per cui la prima questione da esaminare è quella che investe la giurisdizione di questo Commissario il cui difetto è stato eccepito per appartenere il suddetto bene ad una delle due Regole (di Villagrande e di Villapiccola) del Comune di Auronzo.

Della presenza di tali regole ne fa menzione la stessa citata (dal ricorrente) sentenza commissariale del 18.09.1986 che richiama statuti e laudi propri delle Regole e quella forma di proprietà collettiva "a mani unite" iuris germanici tipica del Trentino-Alto Adige e del Cadore, e che contraddistingueva comunità familiari montane dove chi vi apparteneva aveva il godimento di tutti i beni e nel caso in cui fosse intervenuta una quotizzazione a favore di un solo regoliere che avesse dato luogo a un "colonnello", prevedeva che alla sua morte senza discendenti il terreno si confondesse con la proprietà comune.

E al riguardo una tale evenienza è ricordata nella citata sentenza con riferimento al laudo della Regola di Domegge che disciplinava il caso: "circa li colonnelli di comuni stati dispensati a cadauno regoliere l'anno 1472, come al libro delle divisioni" "che alcun regoliere a cui è toccato il suo colonnello non possa sotto qualunque pretesto quello ipotecare nè vendere ad alcun forestiero perpetuis futuris temporibus e trasgredendo ritorni alla comunanza il colonnello medesimo". E la regola di Domegge era in effetti, unitamente ad Auronzo, uno dei "centenari" nei quali si articolava Pieve di Cadore prima che vicende politiche successive portassero alla formazione delle Regole propriamente dette e, quindi, della Comunità Cadorina che praticamente veniva a soppiantare quel Consiglio Generale nel quale erano rappresentati tutti i

centenari: a un processo di decentramento ne seguiva altro di accentramento, ma ciò non portò affatto alla scomparsa delle Regole quale disciplina di un godimento collettivo di beni agro-silvo-pastorali da parte di soggetti legati da rapporti agnatici, in quanto appartenendo la proprietà dei beni alla comunità (con proprietà solidale) la Regola di per sé era soltanto l'ente esponentiale di tale comunità che ben poteva poi essere individuato nel Comune, o in una Frazione del Comune, senza che il regime sostanziale dei beni mutasse.

E la conferma di tutto ciò la si trova nel decreto legislativo 08205.1948 n. 1104 che detta "Disposizioni riguardanti (proprio) le regole della Magnifica Comunità Cadorina", e che all'art. 1 recita che alle suddette Regole "costituite a norma degli antichi laudi o statuti, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico ai fini della conservazione e del miglioramento dei beni silvo-pastorali pertinenti alle medesime, della gestione e godimento delle pertinenze dei beni stessi e dell'amministrazione dei proventi che ne derivano".

In merito la decisione del Consiglio di Stato, sezione quarta, del 22.01.1964 n. 10, è quanto mai puntuale nel ritenere, dopo una analitica interpretazione letterale e logica del testo, che il decreto non abbia innovato sul preesistente regime del patrimonio regoliero nel senso che "si sia voluta trasferire o attribuire alla persona giuridica pubblica la



proprietà dei beni della comunità", ma che abbia da un lato
confermato "il diretto collegamento dell'attuale organizzazio-
ne delle Regole con quella anteriore attraverso il
richiamo agli antichi laudi e statuti ripetuto all'art. 1 e
all'art. 3", e dall'altro abbia costituito, "salva la
proprietà comunitaria dei beni ... un soggetto di diritto per
attendere alle finalità specificate dalla norma in oggetto",
che sono quelle di gestione dei beni così come enunciato
nell'art. 1.
In sostanza -- come precisato in una successiva decisione del
Consiglio di Stato del 14.04.1964 n. 525 - il decreto n. 1104
"attiene essenzialmente alla disciplina dell'uso dei beni e
l'ordinamento delle Regole riveste carattere strumentale
rispetto ai fini che si ricollegano alle attività
silvo-pastorali", tant'è che tali fini potevano essere
perseguiti anche con l'amministrazione dei beni da parte delle
frazioni comunali così come espressamente previsto dall'art. 3
del citato decreto.

Riassumendo, la Regola deve ritenersi che sia formalmente
proprietaria, nei rapporti con i terzi, di un bene la cui
proprietà sostanziale spetta agli associati nei confronti dei
quali, nei rapporti interni, la sua veste è quella di un
amministratore, concetto questo analogo a quello che si
ritrova nella sentenza 17.12.1943 della Corte di Appello di
Roma, sez. Usi Civici, nella quale si legge che "l'autonomia

del Comune di Cadore e il mantenimento geloso, riconosciuto anche dalle succedutesi autorità sovrane, dei suoi diritti e privilegi... stanno a dimostrare che sotto i mentovati domini feudali e quindi anche sotto quello della Repubblica Veneta, si mantenne immutata la struttura giuridico-economica imperniatesi nella proprietà collettiva delle Regole, e quindi anche quelle derivate dalle originarie... sui fondi boschivi e pascolivi del territorio cadorino, e nella meticolosa e rigida disciplina di quel regime economico patrimoniale contenuto nei laudi delle regole e negli statuti Cadorini".

E questo "sta a significare che la proprietà dei boschi e dei beni in Cadore spettava, non già al Capo dello Stato o alle autorità politico - amministrative, cioè ai Centenari o alle Comunità, ma bensì invece agli uomini del Cadore così come erano organizzati in gruppi gentilizi, ossia alle Regole, che ne avevano rispettivamente l'esercizio degli usi o godimento in conformità dei loro bisogni essenziali".

Ai Centenari e alla Comunità Cadorina spettava invece - così sempre la citata sentenza della Corte d'Appello di Roma - l'azione pubblica di difendere giuridicamente il dominio e l'esercizio dei diritti che in quei boschi e beni competevano ai regolieri".

Ne consegue che seppure, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1104 del 1948, le Regole di



Villagrande e di Villapiccola non abbiano completato la
procedura per ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica, tale omissione può avere rilievo soltanto sul piano
di quella tutela del patrimonio regoliero che costituiva il
fine precipuo del citato decreto del 1948 in presenza di una
legislazione, quella sugli Usi Civici, nella quale, facilmente
potevano essere confuse le Regole, specie quando l'ente
esponentiale delle medesime fosse stato individuato nella
frazione di un Comune, così come era avvenuto nella specie
dove e lo dichiara, il ricorrente nel verbale dell'udienza del
04.04.1998 -"il Comune amministra il patrimonio delle Regole
senza mantenere l'amministrazione separata, non solo fra le
due Regole ma anche fra le Regole e il Comune".
E sullo stesso piano si pone la Legge 31.01.1994 n. 97 che,
dettando nuove disposizioni per le zone montane "al fine di
valorizzare la potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, sia sotto
il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale
(art. 3) "dispone che le Regioni provvedano" al riordinamento della
disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in
comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni
familiari montane di cui all'art. 10 della Legge 3 dicembre
1971 n.1102, le Regole Cadore di cui al decreto legislativo
3 maggio 1948 n. 1104, e le associazioni di cui alla Legge 4
agosto 1894 n. 397", e conferisce alle organizzazioni

predette la personalità giuridica di diritto privato.

La Regione Veneto con propria Legge 19.08.1996 n. 26, in
ottemperanza a tali principi, ha proceduto ad un riordino
delle Regole precisando all'art.1 che tali " sono da

considerare, anche unite in comunanze o comunque denominate,

le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari,


proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo,

inalienabile, indivisibile e inusucapibile, ivi comprese le
comunità familiari montane di cui all'art. 10 della legge 3
dicembre 1971 n. 1102 e le Regole Cadornine di cui al decreto
legislativo 3 maggio 1948 n. 1104".

All'art. 2 la suddetta legge prevede poi che le Regole "che
intendono ricostituirsi" devono seguire una procedura l'inizio
della quale è dato dalla costituzione di un comitato promotore
che deve produrre una determinata documentazione cui è data la
massima pubblicità per consentire a chiunque vi abbia
interesse di prenderne visione e formulare osservazioni.

Dopo di che, alla presenza di un notaio, il Comitato promotore
convoca una assemblea cui spetta di eleggere gli organi di
gestione.

E' evidente come qui si tratti della ri-costituzione di
organismi già esistenti che abbiano i requisiti richiesti
dalla legislazione, statale e regionale, citata nella legge
regionale suddetta al fine di dare loro una nuova veste
giuridica, e al riguardo è indifferente che avessero, o non,



già assunto quella prevista dalla legislazione anteriore; essenziale che ne avessero i requisiti per ottenerla. E nelle specie le Regole di Villagrande e Villapiccola tali requisiti li avevano se è vero che la procedura per la loro ricostituzione si è svolta ed ha portato alla elezione degli organi di gestione.

A questo punto è del tutto superfluo discettare se le Regole di Villagrande e Villapiccola potessero essere considerate comunioni familiari cui applicare i provvedimenti in favore dei territori montani di cui alla legge 25.07.1952 n. 991 sul rilievo che non figurano espressamente previste nell'art. 10 della legge 03.12.1971 n. 1102 per lo sviluppo della montagna che fa menzione soltanto delle Regole Ampezzane di Cortina d'Ampezzo e di quelle del Comelico (per le zone che qui interessano).

Infatti la citata legislazione successiva ha fatto espresso riferimento alle regole della Magnifica Comunità Cadorina e non poteva essere diversamente dal momento che dette Regole e quelle del Comelico sono tutte Regole Cadorine (il Comelico il Cadore) per cui non si capisce perchè le prime, che avevano già avuto espresso riconoscimento con il decreto del 1948, dovessero essere escluse dai provvedimenti sullo sviluppo della montagna: la realtà è che la mancata espressa menzione è proprio dovuta al fatto che uno specifico riconoscimento le Regole della Magnifica Comunità Cadorina

l'avevano già ottenuto che di per sé le legittimava a considerarsi Comunità familiari montane disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini ai sensi del primo comma dell'art. 10 della citata legge n. 1102 del 1971.

L'oggetto della presente contesa riguarda, quindi, un terreno regoliero, nessun elemento sussistendo per cui lo si debba enucleare dagli altri beni oggetto del patrimonio delle

ricostituite Regole; nei quali sono da ricomprendere, in questa sede soltanto sotto il profilo storico, pure quelli confinanti del ricorrente; in merito è quanto mai interessante

osservare come il Cattaruzza ricordi - a conferma di una distinta persistenza della Regola nell'ambito del Comune - che

"negli anni '60 egli ha avuto pagate dal Comune di Auronzo le spese ospedaliere nella sua qualità di regoliere di

Millapiccola. Gli è stato riconosciuto anche il "rifabbrico" per sé e la famiglia; e il rifabbrico costituisce una delle

utilità di cui poteva godere il regoliere.

Alla stregua delle svolte considerazioni risulta quindi del tutto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Commissario.

Ancor prima che lo statuisse l'art. 10 della citata legge n.1102 del 1971, la dottrina e la giurisprudenza erano nel

senso di ritenere che non fosse applicabile alle Regole la disciplina propria degli Usi Civici.

Nella citata sentenza del Consiglio di Stato del 14.04.1964 si

precisa, proprio con riferimento alle Regole Cadorine che
primario fine istituzionale delle Regole, che attiene alla
conservazione e al miglioramento dei beni silvo-pastorali,
logicamente perseguito per l'interesse di quel patrimonio,
sicchè non può ammettersi che una parte delle terre regolie
sia sottratta alla disciplina del decreto n. 1104 e rientri
tuttora nell'ambito della legge del 1927. Una indiretta
conferma dell'assoggettamento della totalità dei beni
regolieri ad un nuovo e speciale regime si ricava dall'art. 3
il quale dispone che l'amministrazione dei beni
silvo-pastorali precedentemente affidata alle Frazioni
Comunali può essere riservata dall'assemblea dei regolieri
alla commissione amministrativa di ciascuna Regola oppure
delegata al Comune con l'osservanza degli antichi laudi o
statuti".

E d'altra parte la sottrazione delle Regole alla disciplina
degli Usi Civici poteva già essere colta nell'art. 65 del R.D.
332/28, nell'art. 34 della Legge 991/52, nell'art. 30 del
D.P.R. n. 1979/52: in tutte quelle norme cioè che attribuendo
e riconoscendo alle comunità familiari montane una autonoma
disciplina in conformità con i rispettivi statuti, laudi e
consuetudini, evidenziavano la loro oggettiva incompatibilità
con una disciplina affatto diversa seguendo la quale esse
sarebbero state private proprio di quelle peculiarità per la
cui tutela invece era stata emanata la legislazione che le

differenziava dalla disciplina degli Usi Civici.

Pertanto, poichè la giurisdizione di questo Commissario ha ad oggetto esclusivamente le controversie che possono essere decise nell'ambito della disciplina propria degli Usi Civici, nella specie essa difetta in relazione alla natura del bene dedotto in giudizio.

Le particolari connotazioni storico - giuridiche della controversia rendono appropriata una compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo nella causa promossa da Roberto CATTARUZZA Lodovico con ricorso notificato il 22.03.1997 contro il Comune di Auronzo di Cadore in persona del Sindaco pro tempore e la "Abitare Oggi" s.c.a.r.l. corrente in Foro in persona del suo legale rappresentate pro tempore Franco Amadori, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Venezia il 20 Marzo 1999

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Carlotto PAPA)

IL COMMISSARIO
RENATO GAVAGNIN



DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Carlotto PAPA)

16-7-1999

Depositata la sujestesa sentenza nella cancelleria del Commissariato Regionale per la liquidazione degli Usi Civici con sede in Venezia addì 10 luglio 1999.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Carlotto PAPA)

